

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno 2022, il giorno 29 del mese di Dicembre, alle ore 09:30, si è tenuta l'Assemblea Straordinaria degli Associati per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Modifiche allo Statuto: integrazioni richieste dall'Ufficio Regionale Runts
2. Varie ed eventuali

Ai sensi dello Statuto, assume la Presidenza l'Avv. Campanelli Adalisa, la quale, chiama a fungere da segretario il Prof. Ricci Gianvito, che accetta.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare:

- che l'assemblea è costituita in prima convocazione, per essere stata convocata con comunicazione del 29/11/2022, pervenuta a tutti gli aventi diritto, per come il Presidente dichiara;
- che sono presenti n. 12 (dodici) associati su 15 (quindici), come di seguito indicati:

ASSOCIATI ORDINARI

1	Campanelli Adalisa	Presente in proprio
2	Mariano Angelo	Presente in proprio
3	Ricci Gianvito	Presente in proprio
4	Ostuni Maria Luisa	Presente in proprio
5	Rinaldo Marica	Presente in proprio
6	Urso Gian Luca	Presente in proprio
7	Verna Anna	Presente in proprio

ASSOCIATI VOLONTARI

8	Petruzzi Vittorio	Presente in proprio
9	Pace Paola	Presente in proprio
10	Ciasca Immacolata	Presente in proprio
11	Campanella Santa Sabina	Assente
12	Mariano Martina	Assente
13	Notarnicola Angela	Assente
14	Urso Luigina	Presente in proprio
15	Formica Giovanni	Presente in proprio

- pertanto, dopo aver raccolto agli atti, essendo richiesto per statuto la presenza di almeno la metà più uno degli associati per la valida costituzione dell'assemblea in prima convocazione, la Presidente dichiara che l'assemblea è validamente costituita ed idonea a deliberare

La Presidente prende la parola e comunica all'assemblea che in seguito all'Istituzione del RUNTS e alla possibilità da parte dell'Associazione di poter essere iscritta al Registro del terzo settore, la Regione Puglia ha richiesto alcune variazioni dello statuto. La Presidente, pertanto, espone nel dettaglio le ragioni della richiesta di modifica dello Statuto pervenute, tale richiesta pervenuta con Prot. r_puglia/aoo_192/prot/15/11/2022/0010194 dal Dipartimento Welfare Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà Servizio Runts:

- ✓ la prima modifica concerne l'art. 1 dello Statuto, poiché la denominazione sociale deve contenere l'indicazione di Associazione di promozione Sociale o l'acronimo APS" ed attualmente non è chiaro che tale indicazione è parte integrante della denominazione
- ✓ la seconda modifica riguarda l'art. 3 che limita il diritto di partecipazione alle assemblee sociali ai soli soci maggiorenni, disponendo che "Tutti gli associati maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipare alle Assemblee sociali". La previsione statutaria richiamata viola la norma di cui all'art. 24 comma 2 del Codice del Terzo Settore in virtù del quale "ciascun associato ha un voto".

Si richiama altresì, in merito, la nota n. 1309 del 06/02/2019 del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, la quale ribadisce che " [...] recenti orientamenti giurisprudenziali (Cass. Sez. VI 04.10.2017 n. 23228) hanno chiarito l'illegittima esclusione dal diritto di voto degli associati minorenni, considerato che il relativo esercizio, in caso di minore età, deve ritenersi attribuito ex lege, per i soci minori, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi". Si rende, pertanto, necessario ampliare la possibilità di aderire all'associazione ai soci minorenni, consentendo loro il diritto di voto anche laddove esercitato attraverso coloro che ne esercitano la potestà genitoriale.

La Presidente chiede ai partecipanti se ci sono dubbi o interventi sul tema; **nessuno** ha necessità di chiarimenti.

Si procede, pertanto, con la votazione per alzata di mano e si riscontra il voto favorevole di tutti i partecipanti all'assemblea.

L'Assemblea, pertanto, all'unanimità

DELIBERA

L'approvazione delle modifiche allo Statuto che viene allegato al presente **verbale**.

La Presidente si impegna ad effettuare la registrazione del presente verbale e del nuovo statuto nel brevissimo tempo.

La Presidente invita gli associati ad esprimersi su eventuali altri argomenti da trattare ma non ci sono proposte in tal senso.

Viene data lettura del verbale e, null'altro essendovi a deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 11.30, previa approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario
Ricci Gianvito

Il Presidente
Adalisa Campanelli

GLI ASSOCIATI PRESENTI

CAMPANELLI ADALISA

MARIANO ANGELO

RICCI GIANVITO

OSTUNI MARIA LUISA

RANALDO MARICA

URSO GIANLUCA

VERNA ANNA

PETRUZZI VITTORIO

PACE PAOLA

CIASCA IMMACOLATA

URSO LUIGINA

FORMICA GIOVANNI

Agencia Entrate
Direzione Provinciale di Bari
Ufficio Territoriale di Bari
Registrato Bari il - 3 GEN 2023
al n. 64 serie 3
ESENTE

L'Incaricato (*)
Giandomenico RENNA
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Valentina SALICE

Associazione di Promozione Sociale SOFOCLE

Sede principale: Via Di Vagno, 47 - 70043 Monopoli (BA)

Altre sedi: Via Panico ang Via Presta snc - 73010 Veglie (LE)

Tel/Fax: 080 0832 966142 - monopoli@sofocleformazione.it

C.F.: 93076400758 - P.IVA: 03984700751

STATUTO
"ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SOFOCLE"
COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1

E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale SOFOCLE, con rispetto delle norme dettate dal Codice Civile negli artt. 14-42 ed in particolare all'art. 36, con sede a Monopoli (BA) alla Via Di Vagno n. 47.

Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.

L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2

L'associazione può svolgere attività ricreative e culturali nonché nei settori dello sport; comprese quelle discipline ed attività di carattere educativo, pedagogico e di promozione sociale, attività di utilità sociale a favore degli associati, dei loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, oltre alle attività commerciali propeedeutiche e/o collegate, rispettando i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di associazioni e del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione si ispira ai principi di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza di tutti gli associati, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, finalizzate a:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della

pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti. In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favor di tutta la collettività l'associazione si propone di:

1. realizzare percorsi triennali di istruzione e formazione professionale dei giovani fino a diciotto anni previsti per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione, come previsto dalla normativa in vigore;

2. realizzare percorsi di formazione, aggiornamento professionale e valorizzazione delle forze lavoro (giovani e adulti) per tutti i settori delle attività produttive e dei servizi, nonché formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per il conseguimento di patenti di mestieri, di certificati di abilitazione professionale e di Alta Formazione Professionale;

3. realizzare percorsi di formazione professionale diretta allo svolgimento di professioni sanitarie ausiliarie e di arti sanitarie ausiliarie, nonché formazione continua in sanità/ECM anche a titolo non esclusivo;

4. promozione morale, culturale e civile dei lavoratori e dei cittadini nel riquadro di un sistema educativo permanente;

5. realizzare percorsi di orientamento, iniziative e interventi connessi alle politiche attive del lavoro, nonché attività finalizzate all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori (giovani e adulti);

6. realizzare percorsi per l'educazione alla convivenza ed interculturalità intesa come accettazione e valorizzazione di ogni diversità in un'ottica di integrazione ed inclusione sociale, formativa e professionale;

7. svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse di-

rettamente connesse, sono rivolte in favore degli associati, dei loro familiari e dei terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni professionali o volontarie o gratuite di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione di promozione sociale opera su tutto il territorio regionale e nazionale.

Per realizzare gli scopi suddetti l'associazione:

1. istituisce centri permanenti, centri di formazione professionale, scuole e corsi di formazione professionale;
2. promuove e organizza le attività di formazione professionale rientranti nella attribuzione della Regione Puglia e quelle di preparazione e supporto delle stesse;
3. promuove e realizza centri di servizi culturali, per l'educazione degli adulti, corsi di scuola e cultura popolare ed ogni altra iniziativa alla promozione morale culturale e civile dei lavoratori;
4. realizza attività di istruzione e formazione dei giovani fino ai diciotto anni nell'ambito dei percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);
5. realizza attività di formazione continua in campo sanitario, anche non esclusivo;
6. promuove e organizza progettazioni ed attività formative in genere finanziate da fondi pubblici ed interprofessionali;
7. collabora con organismi pubblici e privati, su iniziative finalizzate a ricerche, studi e sperimentazioni;
8. realizza iniziative finalizzate alla promozione civica, morale, culturale e professionale dei migranti, dei giovani ed adulti emarginati o a rischio di emarginazione, onde favorirne l'integrazione sociale e l'inserimento nel mondo del lavoro, elevandone il grado di occupabilità;
9. realizza interventi nell'ambito della formazione sul lavoro per la promozione organizzazione e gestione delle attività connesse ai processi di mobilità riconversione, riqualificazione, reinserimento e ristrutturazione;
10. attua informazione, orientamento e consulenza sulle opportunità formative e sulle tematiche del mercato del lavoro e sensibilizza sulle esigenze formative ad esso connesse, contribuendo alla definizione di percorsi personali inclusivi;

11. stipula accordi, convenzioni, contratti o altre forme di collegamento o partecipazione con Associazioni, Enti e Società che possano realizzare, migliorare e completare l'esercizio degli scopi sociali;

12. può associarsi ad altri Enti o Cooperative di istruzione e formazione professionale, anche in forma di consorzio, per la realizzazione di iniziative attinenti al proprio scopo sociale;

13. sostiene, anche mediante l'assunzione di partecipazioni, se e nei modi consentiti dalla legge, ovvero con percorsi di accompagnamento, iniziative imprenditoriali e professionali, individuali e collettive, poste a valle ed in attuazione di percorsi formativi;

14. promuovere e gestire ogni altra attività idonea al perseguimento dei propri fini.

L'Associazione effettuando ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo, potrà inoltre:

- svolgere attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di immobili, impianti, strutture ed attrezzature necessarie al raggiungimento dei propri scopi;
- svolgere attività ricreativa in favore dei propri aderenti compresa la somministrazione di alimenti e bevande;
- avvalersi della prestazione dei propri soci, potrà assumere lavoratori dipendenti, avvalersi di prestazioni di lavoro autonomi e/o occasionale, potrà stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, utilizzare buoni di lavoro accessorio e ogni altra forma di lavoro consentita per legge;
- con delibera del consiglio direttivo, nominare uno o più direttori tecnici determinandone le attribuzioni;
- svolgere qualsiasi tipo di attività connessa o affine a quelle sopra indicate, nonché compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, necessarie alla realizzazione dello scopo associativo e comunque sia, attinenti sia direttamente che indirettamente al medesimo;
- avvalersi della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri;
- stimolare lo spirito di amicizia e di solidarietà tra i cittadini;
- stimolare lo sviluppo locale attraverso la cooperazione, aggregazione e confronto tra i soggetti economici privati e pubblici;
- usufruire di ogni tipo di agevolazione sia pubblica che privata;
- esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente;



- attuare iniziative o esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al raggiungimento degli scopi che precedono.

Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

ASSOCIATI

Art. 3

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'Associazione e di sottostare al suo statuto.

Gli associati hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di promozione sociale che l'associazione si propone.

Possono essere associati sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico. Il numero degli aderenti è illimitato.

Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi della stessa.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 8 (otto) del presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

All'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi; tutti gli associati godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee Sociali; nel caso di soci di minore età tale diritto l'esercizio del diritto di voto deve ritenersi attribuito ex-lege agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

La qualifica di associato dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Possono diventare associati dell'Associazione tutti coloro che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

Art. 4

L'ammissione ad associato, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).

L'eventuale reiezione della domanda, nel rispetto dei termini previsti dal Codice del Terzo Settore, deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Lo status di associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte (come previsto dal comma 8 lettera f - art. 148 del TUIR).

Gli associati si dividono nelle seguenti categorie:

- a) fondatori
- b) ordinari
- c) volontari
- d) onorari.

Gli associati fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.

Gli associati ordinari sono coloro che hanno aderito successivamente all'associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo le modalità e termini contenuti nel presente statuto.

Gli associati volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell'associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

Gli associati onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. Gli associati onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

Gli associati fondatori possono essere in un numero non inferiore a sette, nel caso in cui tale ruolo sia ricoperto da persone fisiche e in un numero di tre nel caso di altre APS.

È consentita la partecipazione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che tale partecipazione non superi più del 50% (cinquanta per cento) del totale.

Art. 5

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della associazione e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti e esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione.

Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art. 6

L'esclusione degli associati è deliberata dal Consiglio direttivo.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

L'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento di esclusione alla prima assemblea degli associati che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro degli associati a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'associazione.

Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione dell'associato vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 7

Gli associati sono tenuti a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 8

La qualità di associato si perde:

- per decesso;
- per dimissione volontarie con effetto immediato della comunicazione scritta;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associa-

tiva, oppure trascorsi tre mesi dal sollecito;

- per sopraggiunta impossibilità di contribuire agli scopi dell'associazione

- per esclusione:

- per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione;

- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione;

- per radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro l'associato che commette azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori l'associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o alla destabilizzazione della vita associativa;

- quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'associazione.

Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato alla prima occasione dell'Assemblea Ordinaria.

L'associato radiato non può essere più riammesso ad eccezione degli associati radiati per morosità, i quali dovranno, dietro domanda essere riammessi pagando una nuova quota d'iscrizione. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea dei associati.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 9

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. entrate derivanti da finanziamenti erogati per lo svolgimento di specifici programmi o progetti proposti nell'ambito di avvisi pubblici;
7. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
8. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
9. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
10. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo dell'associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017.

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva.

Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

BILANCIO

Art. 10

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre

dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 11

L'Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali riserve, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia. Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12

Sono Organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Qualora la nomina sia obbligatoria per legge o ne faccia apposita richiesta la maggioranza della Assemblea degli associati, sono organi della Associazione:

- il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori;
- l'Organo di controllo.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ASSEMBLEA

Art. 13

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

In assemblea hanno diritto al voto gli associati in regola con

il versamento della quota associativa dell'anno in corso.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi del Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 (trenta) minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità o incarichi specifici i componenti del Consiglio Direttivo interessati non hanno diritto di voto.

Art. 14

L'Assemblea Straordinaria è convocata:

- tutte le volte il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei

Soci.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 giorni dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 15

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria.

Lo scioglimento dell'Associazione, sempre con delibera dell'Assemblea generale dei soci, avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio mancanti; in questo caso l'Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare il Consiglio Direttivo vitale preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali.

L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione stessa in conformità da quanto previsto dal successivo articolo 24 (ventiquattro) del presente Statuto.

Art. 16

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, od a scrutinio segreto. Alla votazione possono partecipare tutti i presenti che abbiano la qualifica di Socio.

Art. 17

L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 18

L'organo di amministrazione è formato da un numero di membri

non inferiore a tre e non superiore a cinque eletti dall'Assemblea degli associati.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per cinque anni e sono sempre rieleggibili.

Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio Direttivo decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.

Il Consiglio Direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'adesione ad altre Associazioni, Enti, organismi pubblici e/o privati che abbiano scopi simili, analoghi o complementari al proprio;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- amministra l'Associazione in rispetto agli indirizzi specifici e di carattere generale deliberati dall'Assemblea generale degli Associati;
- fissa le date dell'assemblea ordinaria degli associati da indire almeno una volta l'anno e convoca l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dagli associati;
- delibera le azioni orientate a sostenere, anche mediante l'assunzione di partecipazioni, se e nei modi consentiti dalla Legge, ovvero con percorsi di accompagnamento, iniziative imprenditoriali e professionali, individuali e collettive, poste a valle ed in attuazione di percorsi formativi;
- delibera la partecipazione a concorsi, manifestazioni, progetti, ecc;
- nomina uno o più direttori stabilendone le attribuzioni;
- delibera la revoca dei responsabili delle sedi secondarie;
- attua le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail 7 (sette) giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza dell'Organo di amministrazione, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi causa venga a perdere la maggioranza dei suoi soci.

Art. 19

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

REVISORE DEI CONTI

Art. 20

Il Revisore Unico dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predisporre la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.



ORGANO DI CONTROLLO

Art. 21

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o, nel caso in cui un suo componente un revisore iscritto nell'apposito registro;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

È nominato nei casi previsti dal D.Lgs. 117/2017.

PERSONALE RETRIBUITO

Art. 22

L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE E VOLONTARI

Art. 23

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 24

Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e, salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 117/2017.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25

Si stabilisce che l'associazione si affilia ad uno o più Enti riconosciuti dal Ministero dell'Interno e ne riconosce e si conforma ai loro Statuti, Norme e Regolamenti.

Art. 26

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 27

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.

